

**X LEGISLATURA**

**REGIONE LAZIO**

**CONSIGLIO REGIONALE**

**Si attesta che il Consiglio regionale il 15 giugno 2016 ha approvato la**

**deliberazione n. 8**

**concernente:**

**“NOMINA DEI DUE COADIUTORI DEL GARANTE  
DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE  
DELLA LIBERTÀ PERSONALE”**

**Testo coordinato formalmente ai sensi dell'articolo 71 del regolamento dei lavori del  
Consiglio regionale.**

## *Il Consiglio regionale*

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 2, ai sensi del quale i due coadiutori del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale:
- sono eletti *“dal Consiglio regionale a scrutinio segreto [...] con voto limitato. [...] i coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto attività in ambito sociale.”* (comma 1);
  - durano *“in carica cinque anni.”* (comma 2);
  - sono incompatibili con lo *status* di:
    - “a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;*
    - b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.”* (comma 3);
  - non possono *“esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. [.....]”* (comma 4);
- PRESO ATTO altresì, che i due coadiutori, per effetto del citato articolo 2, comma 2 della l.r. 31/2003 e successive modifiche, risultano entrambi naturalmente cessati dalla carica in data 9 gennaio 2010;
- VISTO l'avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per la nomina dei due coadiutori del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) 10 dicembre 2015, n. 99;
- CONSTATATO che la VII commissione consiliare permanente non ha provveduto nel termine - *ex* articolo 82, comma 1 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale - di quindici giorni decorrenti dalla trasmissione della relativa documentazione all'esame istruttorio delle n. 29 (ventinove) complessive candidature per l'elezione dei due coadiutori presentate per effetto del predetto avviso pubblico;
- RITENUTO di dover procedere al rinnovo dei due coadiutori, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni che gli stessi, a termini della l.r. 31/2003 e successive modifiche, sono chiamati a svolgere;
- VISTE le istanze, corredate dai *curricula*, presentate dai candidati, nonché le schede propedeutiche all'esame istruttorio da parte della VII commissione consiliare permanente, elaborate dalla competente struttura organizzativa;

- VISTO l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), che stabilisce l'incandidabilità a qualsiasi incarico di competenza degli organi istituzionali della Regione per coloro che siano stati condannati, in via definitiva, per i delitti previsti dal comma 1 dello stesso articolo;
- VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 3, 4, 7, 9, 11 e 12 che disciplinano specifiche cause di inconfiribilità e incompatibilità;
- VISTO l'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche, che stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire, se non a titolo gratuito, cariche in organi di governo di enti e società da esse controllati a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
- VISTO altresì, l'articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2003 e successive modifiche ai sensi del quale il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale dispone, nell'ambito della dotazione finanziaria assegnatagli, di "*autonomia gestionale ed operativa*";
- RITENUTO pertanto che, per effetto della soprarichiamata disposizione normativa, anche alla carica di coadiutore del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sono attribuite funzioni che implicano l'esercizio di effettivi poteri di governo e che, pertanto, alla stessa si applicano le sopramenzionate disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e il divieto previsto dall'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012 e successive modifiche;
- PRESO ATTO che l'esito della votazione per l'elezione dei due coadiutori, avvenuta nel corso della seduta consiliare n. 56 del 13 aprile 2016, riunione del 15 giugno 2016, è il seguente:

CONSIGLIERI VOTANTI	48
VOTI VALIDI	48
SCHEDE BIANCHE	0
SCHEDE NULLE	0

hanno conseguito voti i sigg.:

Cristina Cecchini	voti	1
Sandro Compagnoni	voti	27
Mauro Lombardo	voti	13
Simone Ragno	voti	7

**PRESO ATTO** della proclamazione di elezione a coadiutori del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale dei Sigg. Sandro Compagnoni e Mauro Lombardo, avendo gli stessi, nell'espressione del voto limitato, riportato il maggior numero di voti;

### **DELIBERA**

- 1) di nominare, ai sensi dall'articolo 2, comma 1 della l.r. 31/2003 e successive modifiche, coadiutori del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale i Sigg. Sandro Compagnoni e Mauro Lombardo;
- 2) di subordinare l'efficacia della presente deliberazione di nomina alla verifica dell'insussistenza, in capo ai soggetti nominati, delle cause d'incandidabilità e di quelle di inconfiribilità di cui rispettivamente all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 235/2012 e agli articoli 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e successive modifiche, nonché alla formale accettazione della nomina da parte degli stessi;
- 3) di stabilire che la durata della carica di coadiutore del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale decorra dalla data di accertamento, da parte della competente struttura organizzativa, delle condizioni di cui al punto 2);
- 4) di demandare alla competente struttura organizzativa lo svolgimento di ogni ulteriore, connesso e consequenziale adempimento all'attività di accertamento di cui al punto 3).

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Consiglio regionale, nonché trasmessa ai Sigg. Sandro Compagnoni e Mauro Lombardo.

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**  
(Gianluca Quadrana)  
F.to Gianluca Quadrana

**IL PRESIDENTE**  
(Daniele Leodori)  
F.to Daniele Leodori

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL DIRETTORE**  
**DEL SERVIZIO GIURIDICO, ISTITUZIONALE**  
(Avv. Costantino Vespasiano)  
F.to Costantino Vespasiano